COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione all'Ente autonomo Mostra di oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, delle provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni. (1813) . . . 497

PRESIDENTE 497, 499, 500, 501

IMPROTA, *Relatore* 497, 500

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio* 499, 500, 501

SAIJA 499, 500

SANNICOLÒ 499, 501

FERRARIO 500, 501

PAGANELLI 500

ZIJNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 500

MANUEL GISMONDI 500

FASCETTI 500

MENOTTI 501

Votazione segreta:

PRESIDENTE 501

La seduta comincia alle 9,20.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Estensione all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, delle provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni. (1813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, delle provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.

Il relatore, onorevole Improta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

IMPROTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il regio decreto 6 maggio 1937, n. 1756, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677, veniva istituita in Napoli la Mostra Triennale delle terre d'oltremare, cui vennero affidati compiti di esposizione delle attività economiche dei possedimenti d'oltremare e di propaganda coloniale.

Molto breve fu, però, la durata della Mostra poiché lo scoppio delle ostilità pose termine alla sua esistenza dopo appena un mese di vita, e, divenuta inattiva, la gestione di essa rimase affidata ai suoi organi amministrativi, i quali provvidero a curare la sola conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio di grande entità se si pensi alla estensione del suolo occupato, alla grandezza degli impianti ed al capitale

ad essa conferito, costituito, in origine, da 35 milioni di lire, apportato per 15 milioni dai Governi coloniali e per 20 milioni collettivamente dal Banco di Napoli, dalla provincia, dal comune e dal consiglio provinciale dell'economia.

Nell'ottobre del 1943, e successivamente, il patrimonio dell'Ente subì gravi danni a causa di bombardamenti aerei e di requisizioni militari, depauperandosi notevolmente nelle attrezzature e nel suo valore complessivo, tanto che, provvedutosi ad una gestione commissariale, si temette per la esistenza stessa dell'Ente.

Senonché nel 1948 il decreto 6 maggio n. 1314, interveniva provvidamente con la radicale trasformazione dell'Ente, assegnando ad esso compiti di natura diversa da quelli originari, con il conferimento della finalità di attuare, in Napoli, una mostra documentativa delle attività e del lavoro italiano nel mondo e dei prodotti d'oltremare.

La denominazione dell'Ente venne, quindi, mutata in quella di « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » e si stabilì di restituire all'Ente stesso la sua primitiva efficienza.

A nessuno può sfuggire la importanza di tale determinazione per i riflessi economici e sociali che ne derivano, sopra tutto per la valorizzazione delle capacità creative del popolo italiano, il quale, nel proprio lavoro, in Italia ed all'estero, ha trovato e trova la propria forza e le possibilità di ricostruzione e di ripresa.

Il conoscere ed il far conoscere tale inesauribile fonte di energia, sia essa genialità di artigiano, o capacità di agricoltore, oltre che doveroso, è essenziale ai fini di potenziare i fattori di emigrazione, di incrementare i traffici, di stabilire correnti commerciali e punti di contatto con gli altri popoli, siano essi consumatori di prodotti finiti, o produttori di materie prime.

Tali fattori non vanno, inoltre, considerati soltanto come a sè stanti.

Essi vanno esaminati anche, e soprattutto, in funzione dell'economia del Paese, ed in particolare di quella depressa della Campania e del Mezzogiorno, cui la Mostra può essere fonte di riattivazione, di incremento e di prosperità, ed anche in relazione alla creazione di un ambiente favorevole al sorgere ed allo svilupparsi delle industrie, raggiungendo anche lo scopo di evitare la distruzione di un patrimonio permanente, che nella quasi totalità è di proprietà dello Stato.

Tali considerazioni, unite all'altra, non certo trascurabile, che correnti turistiche e commerciali possono essere stimolate e richiamate nel maggior centro del Mezzogiorno, con la conseguente valorizzazione economica e turistica della città di Napoli, inducono a considerare con favore la richiesta dell'Ente di essere ammesso ai benefici previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1589, e successive modificazioni, circa le provvidenze per favorire l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

La ricostruzione e l'incremento della Mostra, pertanto, vanno considerati non come finalità autonome, ma in funzione della ripresa delle attività economiche della provincia di Napoli e del Mezzogiorno, di cui costituiscono una indispensabile premessa logica, tenendo presente che la situazione della economia meridionale, sebbene dipendente da fattori che hanno portata e riflesso nazionali, può essere, grandemente migliorata dall'apporto economico che conseguirà all'attività della Mostra, la quale non mancherà, di conseguenza, di riflettere il suo benefico influsso anche sulla intera economia del Paese.

La concessione dei benefici richiesti trova la propria giustificazione nelle spese da sostenere per la ricostruzione degli impianti e delle opere danneggiate dagli eventi bellici, ed in quelle che riguardano la preparazione e l'organizzazione delle manifestazioni che si concretano nell'attività che l'Ente dovrà svolgere a partire dall'anno in corso.

Non è da dimenticare che l'utilizzazione dell'Ente per gli scopi esposti, oltre che rispondere alle finalità di carattere economico di cui si è parlato, risponde ad un vivo desiderio delle categorie produttrici del Mezzogiorno, le quali, in ripetute occasioni, hanno segnalato la utilità che venisse fatto luogo al ripristino della importante manifestazione che al carattere fieristico unisce anche una impronta culturale, che ne qualifica l'attività nei confronti delle altre analoghe.

Il nuovo orientamento e la nuova vita dell'Ente, il cui patrimonio in valore attuale, raggiunge circa 5 miliardi, è assicurato dal concorso finanziario delle categore e degli enti interessati, e dall'intervento dello Stato, con la concessione dei benefici invocati, ai quali, in base alla legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno, la Mostra può aspirare quale fonte di attività economiche e quale complesso produttivo che impiega mano d'opera, sia semplice che qualificata, con conseguente benefico effetto e concreto sollievo nei confronti dello stato di disoccupazione esistente nel Meridione.

Per i motivi esposti confido che gli onorevoli colleghi vorranno concedere il loro voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Questo disegno di legge si distingue per la sua estrema semplicità e chiarezza. Si tratta di estendere alla Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli (che proprio quest'anno inizia le sue manifestazioni pubbliche), i beneficî delle leggi cosiddette dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Molti di voi sanno, perché ebbero con me il piacere di approvare quei provvedimenti, che la legge 14 dicembre 1947, n. 1598, si propone, attraverso successive aggiunte ed integrazioni di carattere soprattutto finanziario, lo scopo di promuovere una più intensa valorizzazione delle risorse economiche dell'Italia meridionale, prevalentemente attraverso la forma industriale; e ciò per colmare il notevole squilibrio esistente fra i vari settori economici del Mezzogiorno, e prevalentemente tra quelli dell'agricoltura e dell'industria. La legge non porta dunque un beneficio particolare all'uno o all'altro settore, ma realizza un maggiore equilibrio che dovrà portare ad un generale potenziamento delle risorse economiche.

La Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, così come risulta dalla sua denominazione, e non solo dall'atto costitutivo ma anche dai successivi provvedimenti che l'hanno adeguata alle nuove esigenze ed ai nuovi tempi, si propone di valorizzare nel mondo il lavoro e la produzione italiana, ed in particolare quella meridionale. Essa ha sede in Napoli appunto perché si tratta, purtroppo, del centro di maggior depressione economica del nostro paese.

Questa manifestazione porta, di per sé, un concorso al sollevamento delle condizioni economiche di quella zona e quindi, indirettamente, anche di tutta l'Italia meridionale. Pertanto, si è ritenuto opportuno estendere, anche ad essa, i beneficî previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, con particolare riferimento alla possibilità di ottenere finanziamenti sui fondi che dallo Stato sono destinati a questa finalità.

SAIJA. Come deputato meridionale non posso che compiacermi di questo disegno di legge. Evidentemente sono d'accordo che le condizioni di Napoli, in particolare, siano da tenere nella debita considerazione.

Mi riferisco, però, ad una questione di merito, cui l'onorevole Ministro ha accennato; che cioè manifestazioni di questo genere meritino di essere potenziate perché rappresentano un elemento positivo nel quadro della situazione economica del Mezzogiorno. Io chiedo alla cortesia dell'onorevole Togni se egli non reputi opportuno che problemi del genere vengano esaminati con uno sguardo ancor più panoramico; in modo che tutte le zone depresse del Mezzogiorno, dove manifestazioni del genere possono contribuire ad elevare il tenore di vita, vengano a godere dei beneficî oggi estesi alla Mostra d'oltremare di Napoli.

SANNICOLÒ. Vorrei proporre agli onorevoli commissari di considerare la proposta del collega Saija come un voto della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'onorevole Saija ha posto un quesito sul quale non posso che concordare in pieno. Egli ci ha invitato a non limitare l'interpretazione della legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno e delle isole al caso di questa Mostra, ma di estenderla ad altri casi ove si riconosca l'esistenza di condizioni analoghe.

Desidero precisare che una precedente estensione fu concessa nel 1948 all'Ente della fiera di Bari, perché anche quella manifestazione ha un valore, un'importanza ed una incidenza tali, nell'economia del Mezzogiorno, che non può che essere valutata come un elemento di propulsione e di valorizzazione dell'economia meridionale, e non solo come manifestazione folkloristica o artistica. Tali manifestazioni – come giustamente rilevava l'onorevole relatore – aprono le vie del commercio, potenziano gli scambi e quindi consentono una maggiore potenzialità produttiva. Pertanto, in linea di principio, sono d'accordo su questo concetto, tanto più che questo provvedimento, così come quello del 1948 concernente la fiera di Bari, è stato da me proposto appunto con questo spirito.

Ritengo però che non si debba fare una norma generale, ma si debba usare il criterio della valutazione caso per caso onde evitare che si possa estendere di tanto l'interpretazione di questa legge, da frustrarne lo scopo primario che è quello di valorizzare nuove iniziative industriali. In tal senso assicuro gli onorevoli Saija e Sannicolò.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Le provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato ed integrato dalla legge 28 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni ed aggiunte, sono applicabili all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli ».

L'onorevole Ferrario propone di sostituire alle parole: « Le provvidenze... sono applicabili », ecc., le altre: « Le provvidenze... sono estese », ecc.

FERRARIO. In sostanza vorrei rendere queste disposizioni tassative ed evitarne l'applicazione facoltativa.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non mi sembra, in sostanza, che questo emendamento alteri lo spirito della legge. Debbo però notare che bisogna distinguere le provvidenze di carattere fiscale (che sono di fatto applicate ove l'Ente rientri nelle finalità previste dalla legge) dalle altre provvidenze, più importanti, quelle che riguardano il finanziamento.

La legge non applica, di per sé, questo tipo di provvidenze, ma consente l'applicazione del beneficio, applicazione che può essere concessa o negata dall'organo sovrano in materia e cioè la Commissione esistente presso il Banco di Napoli, la quale può anche negare questo finanziamento. Di fatto, poiché la Commissione cennata si è fatta parte diligente in questo senso, possiamo esser certi che il finanziamento sarà concesso; anzi, posso dire che vi è già stato un prefinanziamento. Non vorrei però che l'emendamento dell'onorevole Ferrario alterasse lo spirito del provvedimento.

PAGANELLI. Dichiaro che il testo ministeriale tranquillizza di più; infatti, dicendo che le provvidenze di cui al decreto, ecc. sono applicabili a questo Ente, non può sorgere assolutamente dubbio di interpretazione, mentre invece, approvandosi l'emendamento Ferrario, si potrebbe generare – come rilevava l'onorevole Ministro – qualche perplessità o qualche equivoco. Pertanto, per evitare che possano sorgere in futuro degli equivoci, ritengo che sia opportuno approvare il disegno di legge nel suo testo originario ed invito l'onorevole Ferrario a ritirare il suo emendamento. La precisione dei termini ha, nelle leggi, notevole importanza.

Sono, infatti, dell'avviso che oggi non si possa usare il vocabolo « estendere » in riferimento alle disposizioni di una legge che non ha nulla a che fare con la Mostra di Napoli. Dobbiamo soltanto « applicare » alla stessa Mostra le disposizioni per la industria lizzazione del Mezzogiorno.

SAIJA. Non sono un giurista, ma credo di ragionare a rigor di logica. Ad un primo esame, la proposta del collega Ferrario sembrerebbe sottilmente interessante, ma la questione non può essere sollevata, in quanto l'applicabilità della legge è in funzione di una domanda di parte.

Partendo da questo presupposto, evidentemente, si deve convenire che la dizione contenuta nel testo ministeriale è più che sufficiente. Mancando la richiesta di parte, è ovvio che le provvidenze contemplate nella legge non si applicano. Ritengo pertanto che si debba approvare il testo ministeriale.

FERRARIO. Non ho nulla in contrario a ritirare il mio emendamento, ma non vedo come esso possa far nascere perplessità. L'onorevole Saija ha osservato che le provvidenze contemplate in questa legge si applicano in quanto la parte ne chieda l'applicazione. Ebbene, con il mio emendamento si stabilisce che questi beneficî debbono essere estesi di autorità.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È questione di limiti. Il limite si estende, non si applica. Pertanto il termine giuridico è: « estendere ».

MANUEL-GISMONDI. Nella legislazione corrente si dice: « le provvidenze sono applicabili », non già col significato di concedere una facoltà, ma nel senso che esse si applicano. Quindi non possono sorgere dubbi in proposito.

FASCETTI. Ritengo opportuno che si conservi il termine « applicabili », anzitutto perché è usato in precedenti norme legislative, e poi perché il suo significato è stato interpretato dal collega Manuel-Gismondi.

Ma vi è anche un'altra ragione di tecnica legislativa.

Quando si estende una legge, essa si estende ad enti che sono uno identico all'altro: l'estensione di una norma vale sempre per oggetti che hanno identità di sostanza.

Il termine « applicabile » si usa invece anche col significato di applicare una norma ad enti che non hanno la struttura giuridica o funzionale di quelli per i quali le norme fu creata.

IMPROTA, *Relatore*. Si tratta di un diritto che la Commissone si appresta a concedere a questo ente. Potremmo quindi dire « sono applicate ».

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io lascerei la dizione «sono applicabili». La dizione « sono estese » è troppo perentoria, impone l'obbligo del finanziamento. È sempre opportuno usare, nel campo finanziario, termini che consentano le normali garanzie.

SANNICOLÒ. L'onorevole Ferrario desidera che la dizione sia tale da evitare possibili evasioni. Siccome è evidente che, in sostanza, è la stessa cosa, sono favorevole alla dizione precauzionale suggerita dall'onorevole Ferrario.

MENOTTI. Non si può sfuggire alla dizione « sono applicabili », anche perché ci riferiamo a precedenti leggi. Se diciamo « sono applicate », ci riferiamo a tutti indistintamente gli articoli di quelle leggi.

Io sono favorevole perciò all'espressione « sono applicabili », perché questa è la terminologia giuridica che consente di sceverare fra le varie norme quelle applicabili da quelle che applicabili non sono.

FERRARIO. Per evitare inutili indugi, poiché il collega Manuel Gismondi ha con chiarezza espresso la perfetta identità sostanziale fra le due espressioni, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 che è così concepito:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

« Estensione all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, delle provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni » (1813).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Bigiandi, Bonino, Bottai, Cagnasso, Dami, De' Cocci, Di Leo, Fascetti, Faralli, Ferrario, Guidi Cingolani Angela Maria, Improta, Invernizzi Gaetano, Lettieri, Manuel Gismondi, Menotti, Moro Gerolamo Lino, Paganelli, Pessi, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Saija, Sannicolò, Semeraro Gabriele, Stuani, Volpe.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI